

Normativa archivistica e
organizzazione del modello
conservativo italiano

Argomenti trattati

- Normativa archivistica preunitaria: cenni
- Normativa postunitaria con particolare riferimento al sistema archivistico nazionale e alla sua organizzazione
- La normativa vigente e le continue integrazioni.
- Gli assetti e le caratteristiche del sistema conservativo

Cenni di normativa archivistica preunitaria

La legislazione **preunitaria**: il medioevo

- Fin dall'età medievale esistono disposizioni che regolano la tenuta e l'uso degli archivi
- Gli archivi dei comuni regolamentano il diritto di accesso o le modalità secondo le quali le carte devono essere conservate
- Le disposizioni statutarie a Firenze(1289), Siena 1298, Lucca1308, Bologna 1357 vanno spesso in direzione della libertà di accesso agli archivi
- Si stabiliscono pene severe anche per il furto e la distruzione o la falsificazione dei documenti: a Siena la falsificazione può comportare il rogo e il furto anche il taglio della mano

L'età moderna

- Norme tendenzialmente restrittive
- Emanazione di regolamenti organici
- Prevale la percezione dell'archivio come strumento politico

Legislazione archivistica postunitaria

Una normativa complessa

- La normativa che regola gli archivi in senso ampio è particolarmente complessa e in costante evoluzione soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi agli archivi informatici

Esigenza di valutare un duplice quadro normativo

- Archivio come strumento di gestione
(archivio corrente e di deposito)
- Archivio come bene culturale

La natura delle norme

- Nel quadro normativo italiano prevale la regolamentazione degli archivi intesi soprattutto come beni culturali
- Almeno fino al 1990 minore attenzione alla regolamentazione dell'archivio nella sua fase di formazione

L'attuale quadro normativo di riferimento

- DPR 445/2000 Testo Unico sul documento Amministrativo
- D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 “
Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Codice dell'Amministrazione digitale e relative integrazioni
- Regole tecniche
- A questi strumenti di ordine generale e sulla base di queste norme si **aggiungono norme particolari e regolamenti interni** e l'insieme delle procedure di gestione che ogni soggetto produttore sulla base delle proprie peculiarità ed esigenze è tenuto a mettere a punto

Il quadro organizzativo

- E' compito dell'Amministrazione italiana degli Archivi di Stato:
- CONSERVARE: gli archivi degli Stati italiani preunitari, i documenti degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio, tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo (**ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO; ARCHIVI DI S**)
- ESERCITARE LA TUTELA: sugli archivi degli enti pubblici, sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati (**SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE**)

Gli strumenti di carattere generale (banche dati di normativa archivistica e spazi di discussione)

- Banche dati normative istituzionali “specializzate”
 - [ICAR](#) (Istituto centrale per gli archivi)
 - [CNIPA](#)
- Risorse di ordine generale
 - [Sito CNIPA protocollo informatico](#)
 - [Sito CNIPA firma digitale](#)
- Strumenti di comunicazione e aggiornamento
 - [Archivi 23](#)
 - [Forum](#)
 - [Blog](#)

- LINEE EVOLUTIVE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI
ARCHIVI

La legislazione archivistica postunitaria

- L'organizzazione archivistica italiana può dividersi in tre grandi periodi
- 1875 al 1939
- 1939 al 1990
- La terza fase parte dalla 241/90 integra e in qualche caso modifica la legislazione precedente soprattutto per ciò che riguarda le trasformazioni tecnologiche.

Archivi storici: i principali provvedimenti

- Regio Decreto 27 maggio 1875, n. 2252
- Legge 2006/1939
- DPR 1409/1963
- DPR 445/2000
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- D.Lgs 24 marzo 2006, n.156

L'archivio in formazione

- Regio Decreto 35/1900
- Circolare Astengo archivi comunali 1898
- DPR 428/1998
- Testo Unico 445/2000
- Codice dell'Amministrazione digitale 2006
- Regole tecniche CNIPA/AIPA

Il dibattito postunitario

- Profilo storico
 - Bonaini
 - Congresso internazionale di statistica 1867 natura scientifica degli archivi
 - Commissione Cibrario 1870
- Elemento fondamentale: quale ministero, quale natura prevalente: pubblica istruzione o interno?
- La scelta del ministero dell'interno

Il ministero dell'Interno

- Tale scelta non sarebbe stata più messa in discussione per cento anni fino a quando come vedremo nel 1975 con l'istituzione del mbc gli archivi avrebbero cambiato ministero.
- Al tempo stesso il regolamento del 1875 manifesta in maniera netta la volontà dello stato di procedere ad una gestione accentrata e di tipo amministrativo burocratico delle ricerche archivistiche.

Dall'unità al 1939

- Regio Decreto 5 marzo 1874, n. 1852 col quale tutti gli Archivi di Stato sono posti nella dipendenza del Ministero dell'Interno
- •Regio Decreto 26 marzo 1874, n. 1861 relativo al riordinamento degli Archivi di Stato
- •Regio Decreto 25 gennaio 1900, n. 35 che approva il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali
- •Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 che approva il regolamento per gli Archivi di Stato

- Il primo regolamento organico risale dunque al 1875
- Si tratta del R.D. 27 maggio 1875 n.2552 che stabilisce le regole per l'ordinamento generale degli archivi di Stato
- Questo regolamento recepì le indicazioni della commissione **Cibario** e le esigenze politiche e culturali della destra storica ponendo gli archivi alle dipendenze del ministero dell'interno.

Un modello “centralista e statalista”

- Conseguenza di questo atteggiamento è che almeno fino al 1939 la legge tutela solo la documentazione di produzione statale.
- Ciò se da un lato come avremo modo di vedere determinò la costruzione di un reticolato archivistico statale importante dall'altro non mancò di penalizzare la restante documentazione.
- Unica parziale concessione la istituzione delle soprintendenze

Dal 1875 al 1911: l'istituzione delle scuole d'archivio

- Al regolamento del 1875 fecero seguito altri due regolamenti generali nel 1902 e nel 1911 che non apportarono sostanziali modifiche al quadro persistente.
- Il regolamento del 1911 dettò l'ordinamento delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato. Tali norme sono sostanzialmente ancora in vigore

La 2006/1939

- Di diverso tenore la legge del 1939 (2006 del 22 dicembre) che inaugura un periodo nuovo ed in particolare rivede l'organizzazione dell'intero sistema archivistico allargandone almeno formalmente le competenze anche a documentazione diversa da quella di produzione statale e tornando ad istituire le soprintendenze archivistiche cui affidare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e dei

Interventi sui privati prima del 1939

- Dibattito esterno al mondo politico e giuridico di carattere scientifico

Le soprintendenze del 1939

- Prima istituzione dopo la parentesi 1874-1892
- Imprecisioni regolamentari e identificazione tra archivio e soprintendenze
- Legge 340/1953 dichiara l'incompatibilità tra direzione di archivio e soprintendenza e impone di optare

Il DPR 1409/1963

- E' compito dell'Amministrazione degli Archivi di Stato:
- CONSERVARE: gli archivi degli Stati italiani preunitari, i documenti degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio, tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo;
- ESERCITARE LA VIGILANZA: sugli archivi degli enti pubblici, sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati

Altri elementi regolamentati dalla legge

- La natura demaniale
- L'inalienabilità e le condizioni per la vendita o il trasferimento
- La consultabilità degli atti di archivio
- La regolamentazione dello scarto
- Gli obblighi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati

Continuità e trasformazioni

- Il quadro disegnato dal DPR 1409 è stato modificato da una serie di disposizioni di carattere generale e particolare ma rimane un punto di riferimento
- Va letto insieme al 42/2004

Articolo 1 comma a)

- È compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:
- a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

- TALE COMPITO è ASSOLTO TRAMITE L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO E GLI ARCHIVI DI STATO
- Hanno un proprio archivio storico le due Camere del Parlamento e il ministero degli Affari esteri. Il ministero della Difesa versa agli Archivi di Stato la propria documentazione amministrativa e gli atti dei tribunali militari, mentre conserva la documentazione di carattere operativo presso gli Uffici storici degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Art. 1 comma b)

- b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, (1) possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

Le tipologie archivistiche

- ARCHIVI STATALI (conservazione)
- ARCHIVI NON STATALI (vigilanza)
 - Enti pubblici territoriali
 - Comunali, provinciali, regioni
 - Enti pubblici non territoriali
 - Archivi privati
 - Persone
 - Famiglie
 - Imprese
 - Partiti
 - Sindacati

Art.3 la conservazione

- Art. 3. Organi preposti alla conservazione.
- Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art 4 la vigilanza

- Art. 4. Organi preposti alla vigilanza.
Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.

La demanialità degli atti di archivio

- Art. 18. Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici.
- Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico. Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Provincie o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico. I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.

- "La solenne riaffermazione della demanialita` degli archivi [...] si ebbe con il nuovo codice civile entrato in vigore il 21 aprile 1942", in particolare nell'art.822. Come tutti i beni che fanno parte del demanio pubblico anche gli archivi sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi
- SI TRATTA DI UN'AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE

Enti pubblici

- Art. 30. Obblighi degli enti.
- Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:
- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35;

- c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;

- d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.
- Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.

Art. 31. Direzione delle sezioni separate d'archivio.

- La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:

Art. 32. Archivi degli enti estinti.

- Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.

Art. 33. Inadempienza degli enti.

- In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti, agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano.

Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.

Art. 34 Deposito volontario

- Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.

Art. 35. Scarto di documenti degli enti pubblici

- Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.

Ambiti di applicazione

- a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
- b) archivi delle Provincie;
- c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
- d) consorzi di cui al secondo comma dell'art. 30;
- e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.

Archivi privati art 36

- È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
- Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 37. Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico.

- I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della Provincia.

- I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Art 38 obblighi per il privato

- a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonchè ordinarli e inventariarli, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;
- b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.

- c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonchè il trasferimento di essi in altra sede;
- d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
- e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico.

- f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;
- g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;
- h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;
- i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, preve intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

- Art. 39. Deposito volontario.
- I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.

- Art. 43. Inadempienze dei privati.
- Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, agli obblighi sanciti il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. nei casi di particolare gravità, ordina, il deposito dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

- Art. 42. Scarto di documenti dei privati.
- I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico. Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.

Dalle leggi archivistiche ai testi unici

- Dal 1999 pur restando in vigore le norme fondamentali del 1963 la legge archivistica è integrata all'interno dei testi unici dei beni culturali.
- Abrogazione decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (42/2004)

- **Articolo 1**
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela

- **Articolo 2**

- Patrimonio culturale**

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela

- **Articolo 10**

- Beni culturali**

- 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

- 2. Sono inoltre beni culturali:

- (...)

- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

- 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
(...)
- - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

Articolo 30

Obblighi conservativi

- 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, **ad eccezione degli archivi correnti**, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
 4. **I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.**

Articolo 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

- 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
 2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
 3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

Art. 41 segue

- 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
- 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo

Articolo 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

- 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
- 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
- 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Articolo 53

Beni del demanio culturale

- 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Articolo 54

Beni inalienabili

- 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
(...)
- d) gli archivi.

Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

- 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale

Articolo 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

- 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
 2. **L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.**

Articolo 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

- 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
 - a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
 - b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Art. 122 segue

- 2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
- 3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

- 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
 2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
 3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Articolo 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

- 1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
 2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 127

Consultabilità degli archivi privati

- 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
 2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
 3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3

Articolo 170

Uso illecito

- 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 **ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.**

Articolo 173

Violazioni in materia di alienazione

- 1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

L'organizzazione conservativa

- Archivio Centrale dello Stato
- Archivi di Stato
- Archivi vigilati (Soprintendenze)

L'archivio centrale dello stato

- Nel 1875, con r.d. 27 maggio, n. 2552, era stato istituito l'Archivio del Regno
 - Di fatto divenne una sezione dell'ASR
 - legge 13 aprile 1953, n. 340 denominazione attuale di Archivio centrale dello Stato ed ebbe riconosciuta una piena autonomia,
 - 1960 trasferimento nella sede attuale all'EUR
- Concentrazione delle carte ed inizio della attività vera e propria (un secolo dopo l'unità!)

Compiti dell'ACS

- 1.
Conservazione e valorizzazione degli archivi c
 - Presidenza del consiglio dei ministri,
 - Consulta araldica,
 - Corte dei conti
 - Consiglio di Stato,
 - Ministeri,
 - Suprema corte di cassazione
 - Tribunale supremo militare

Le eccezioni

- I due rami del Parlamento
- Presidenza della Repubblica
- Ministero degli affari esteri
- Il Ministero della difesa versa solo in parte le proprie carte all'Archivio centrale dello Stato, conservando i documenti di carattere militare e operativo presso gli Uffici storici degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; anche i Carabinieri hanno un Archivio storico separato.

Compiti dell'ACS

- 2. Sorveglianza e tutela sugli archivi correnti e di deposito degli stessi organi centrali che versano la parte storica della loro documentazione all'Archivio centrale dello Stato
- Scarto e documenti riservati

Altra documentazione conservata

- L'Archivio centrale dello Stato conserva l'originale della Costituzione italiana (1948).
- Ministero della Real Casa,
- Consulta araldica,
- Commissioni parlamentari,
- Corte di cassazione di Roma;
- ministeri e uffici soppressi, quali ad esempio il Ministero delle armi e munizioni (prima guerra mondiale) o il Ministero per la cultura popolare (periodo fascista),

Altra documentazione conservata

- i Tribunali militari contro il brigantaggio e poi quelli della prima e della seconda guerra mondiale;
- Segreteria particolare del duce,
- Tribunale speciale per la difesa dello Stato
- Partito nazionale fascista;
- Agenzia Stefani;
- un piccolo nucleo di carte del Comitato centrale di liberazione nazionale; l'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Altra documentazione conservata

- Raccolta di archivi e carteggi personali, oltre 200, relativi a esponenti della vita politica, militare, artistica e culturale dal periodo risorgimentale ai nostri giorni.
- Depretis, Ricasoli, Crispi e Giolitti e quelli Fanti, Brusati, Badoglio e Graziani; Parri, La Malfa e Nenni, Moretti, Minnucci e Morandi.

- importanti enti pubblici, quali l'IRI, l'ENEL, l'Ente EUR, la Cassa per il Mezzogiorno, e di imprese private tra cui il più rilevante è quello della SOGENE.
- patrimonio di fotografie appartenenti a vari fondi archivistici quali il Ministero per le armi e munizioni, la Direzione generale delle antichità e belle arti, l'Ente EUR, la Mostra della Rivoluzione fascista o archivi personali quali Giuseppe Emanuele Modigliani, Brusati, Graziani, Moretti e altri.

- Si segnala infine la presenza di oltre 500 pellicole cinematografiche tra cui il consistente nucleo di quelle provenienti dall'USIS di Trieste, in cui si trovano film relativi al Piano Marshall, nonché vari microfilm tra cui quelli relativi alle trasmissioni di Radio Londra, i cui originali si trovano presso la British Broadcasting Corporation (BBC) di Londra.

Gli archivi di Stato

- La documentazione conservata negli istituti archivistici consta di circa un milione di pergamene sciolte (oltre a quelle frammiste ad altra documentazione in varie serie archivistiche) e di circa otto milioni di unità tra buste, filze, mazzi, fasci, volumi e registri, per un totale non calcolabile di singoli documenti cartacei e pergamenei. L'insieme del materiale occupa oltre 1.200.000 metri lineari di scaffalature.

- Il documento pergameneo più antico è dell'anno 721 e si trova nell'Archivio di Stato di Milano; la prima e rara documentazione cartacea risale al secolo XII, mentre i documenti più recenti sono gli originali delle leggi e decreti che vengono annualmente versati all'Archivio centrale dello Stato.

I compiti degli archivi di stato

- l'ordinamento degli archivi e la compilazione dei relativi inventari, indici, elenchi di consistenza, guide particolari e tematiche (i vari tipi di strumenti di ricerca, cioè che rendono possibile la consultazione dei documenti);
- l'assistenza ai ricercatori in sala di studio e le ricerche per corrispondenza;

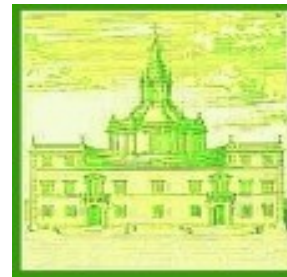
- l'acquisizione della documentazione storica degli uffici statali; le edizioni di fonti;
- l'attività promozionale e didattica;
- le iniziative di ricerca scientifica e di valorizzazione dei documenti anche in collaborazione con altri istituti culturali.

I documenti conservati negli archivi di stato

- Organi centrali e periferici degli stati preunitari
- Organi periferici dello stato
- Altra documentazione
- La Guida Generale degli Archivi di Stato
- SIAS

Gli Archivi di Stato: qualche esempio

- Firenze



Roma

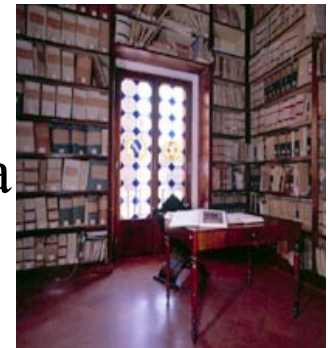


Milano

Napoli



Siena



Le Soprintendenze archivistiche

- Le Soprintendenze archivistiche hanno competenza regionale e sono istituite nei capoluoghi di regione con l'eccezione della Soprintendenza per il Piemonte, che estende la propria attività anche alla Val d'Aosta.
- Nell'accezione di archivi non statali rientra una straordinaria varietà e molteplicità di complessi documentari di interesse storico
- Il patrimonio documentario vigilato è immenso e soggetto a continui incrementi; soltanto gli archivi comunali sono oltre 8000.

- Tra i compiti propri della funzione di tutela delle Soprintendenze si segnalano:
- l'individuazione e il censimento degli archivi non statali;
- la dichiarazione di notevole interesse storico degli archivi privati;
- le ispezioni; la consulenza, a richiesta, sui metodi di conservazione, di ordinamento e di inventariazione;
- la concessione del nulla-osta per lo scarto degli archivi degli enti pubblici e di quelli dichiarati di notevole interesse storico;

- l'intervento in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge;
- la valutazione delle priorità nell'erogazione dei contributi ai possessori di archivi privati ed ecclesiastici;
- la valutazione dell'opportunità di acquisire fondi documentari di interesse storico offerti in vendita, in dono o in deposito agli Archivi di Stato.

- E' inoltre attribuita alle Soprintendenze la funzione di identificare e rivendicare gli archivi e i documenti statali che si trovino fuori dalla loro sede istituzionale di conservazione. Analoghi compiti vengono svolti, in collaborazione con gli enti pubblici, per il recupero dei documenti ad essi appartenenti.

- Gli archivi vigilati sono molte decine di migliaia: gli archivi comunali sono oltre 8.000 e gli enti pubblici non territoriali che hanno operato e operano in Italia dall'unificazione sono circa 50.000.

- Anche il patrimonio costituito dagli archivi privati - familiari, personali, imprenditoriali, di istituzioni di varia natura, è molto ricco. La legge archivistica impone al privato l'obbligo di denunciare alla Soprintendenza archivistica il proprio archivio se contenga documenti anteriori agli ultimi 70 anni. I soprintendenti possono anche di propria autonomia iniziativa dichiarare il "notevole interesse storico" degli archivi privati: a seguito di tale dichiarazione sorgono per i privati particolari obblighi inerenti alla conservazione e alla consultabilità dei loro archivi.

Il ruolo centrale delle Soprintendenze a livello regionale

- IMPORTANZA PER LA PRESENZA SUL TERRITORIO
- REFERENTE PRINCIPALE PER PROGETTI

Le Soprintendenze

- Campania
- Lazio
- Toscana

Principali tipologie di archivi sottoposti alla vigilanza

- SIUSA
- Enti pubblici
- Privati(Dopo notifica)

Enti pubblici: Regioni

- Archivi di più recente formazione conservano anche documentazione più antica.
- In crescita per effetto del decentramento di competenze

Enti pubblici: province

- Archivi spesso trascurati ma di grande interesse
- In larga misura depositati presso gli archivi di Stato

Enti pubblici: comuni

- Archivi diffusi capillarmente sul territorio conservano sia documentazione prodotta dalle istituzioni preunitarie che dai comuni postunitari
- Tipologia documentaria particolarmente ricca ed articolata, spesso di grande complessità
- Diversificazione su base geografica ed istituzionale
- In molti casi (es. [Macerata](#)) sono in tutto o in parte conservati presso gli archivi di Stato

Archivi comunali

- Parma
- Modena

Altri archivi vigilati

- Comprendono, tra gli altri, gli archivi prodotti dalle Università, dalle istituzioni culturali, dalle Camere di Commercio, dagli ex uffici statali trasformati in enti pubblici nonché dagli enti pubblici che esercitano attività imprenditoriale. Si ritiene che gli enti pubblici istituiti dall'unità d'Italia ad oggi siano complessivamente 50.000.
- In questa tipologia sono altresì compresi gli archivi prodotti dagli istituti scolastici, che con la riforma introdotta dall'art.21 L.59/1997 e dal successivo regolamento adottato con il D.P.R. 8-3-1999 hanno acquistato la personalità di diritto pubblico e si configurano come enti pubblici autonomi e non più come organi statali.

Archivi privati

- Tipologia molto ampia che comprende archivi prodotti da una molteplicità di soggetti
- **Archivi privati di notevole interesse storico** : sono compresi in questa tipologia gli archivi dichiarati di notevole interesse storico appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private; gli archivi familiari; gli archivi prodotti dalle imprese, sia individuali che collettive (vi rientrano altresì gli archivi delle ex imprese pubbliche recentemente trasformatesi in S.p.A.), dai partiti politici, dai sindacati. Il numero degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante ascende a circa 3588 (dato aggiornato al 30 ottobre 2006).

Esempi di archivi privati

- Persone
- Famiglia
- Impresa (aziende, banche...un quadro riassuntivo)
- Partiti politici
- Società sportive
- ...

Per approfondire

- L. Sandri, La storia degli archivi, in «Archivum», XVIII, 1968, pp. 101-113
- A. D'Addario
- Lodolini, Elio, *Organizzazione e legislazione archivistica*, Bologna, Patron, 1999
- Lodolini, Elio, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma, Carocci, 1991
- Zanni Rosiello, Isabella, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987
- Zanni Rosiello, Isabella, *Andare in archivio*, Bologna, Il Mulino, 1996